

N. 02614/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04254/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4254 del 2014, proposto da:

Mediacom s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Scavuzzo ed Alessio Pica, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Germanico 24;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 2025/2014, resa tra le parti, concernente una diffida a rimuovere impianti pubblicitari del "circuito culturale e spettacolo"

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Scavuzzo e Rossi, per dichiarata delega di Ciavarella e Barone;

Rilevato che con nota depositata il 14 giugno 2014 la Mediacom ha dichiarato di rinunciare al presente appello cautelare;

evidenziato che, come stabilito dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 4 luglio 2012, n. 25, la rinuncia al ricorso in appello solo depositata, senza previa notifica alle parti del giudizio stesso, come invece previsto dall'art. 84, comma 1, cod. proc. amm., è apprezzabile ai fini di una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;

dato atto che il procuratore dell'amministrazione, presente all'udienza in camera di consiglio, non si è opposto alla dichiarazione dell'appellante;

ritenuto infine che le spese del presente appello possano essere compensate, vista la suddetta rinuncia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dichiara l'appello improcedibile (Ricorso numero: 4254/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)